

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 953

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 2006

Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA

ONOREVOLI SENATORI. – La sentenza emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006, nella controversia C-228/05 tra la società Stradasfalti S.r.l. e l'Agenzia delle entrate, in merito alle pretese di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) che la società sostiene di avere indebitamente versato negli anni dal 2000 al 2004 per l'acquisto, l'uso e la manutenzione di veicoli da turismo non rientranti nell'oggetto dell'attività propria della società, ha accertato che la limitazione del diritto alla detrazione stabilita dall'articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è in contrasto con i principi comunitari relativi alla detrazione, come esposti dall'articolo 17, paragrafi 2 e 7, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.

Al fine dell'adeguamento alla predetta pronuncia risulta necessario consentire ai contribuenti di presentare apposita istanza di rimborso.

Con il presente provvedimento di urgenza si prevede pertanto che, in deroga alle ordinarie regole di detrazione e compensazione di cui, rispettivamente, al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del

1972 ed al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i soggetti che fino alla pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità europee hanno effettuato acquisti ed importazioni di veicoli e sostenuto le relative spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi per i quali – ai sensi dell'articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 – non hanno potuto, a suo tempo, procedere alle relative detrazioni di imposta, presentano in via telematica, entro il 15 dicembre 2006, apposita istanza di rimborso.

A tale scopo il contribuente utilizzerà uno specifico modello, da approvare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, nel quale saranno indicati i dati e i documenti necessari ad evidenziare l'inerenza dell'utilizzo degli autoveicoli all'attività esercitata, nonché a quantificare – alla luce dei generali principi in materia di ingiustificato arricchimento – l'effettivo importo suscettibile di rimborso, anche al fine di tener conto di eventuali maggiori imposte relative a tributi diversi dall'IVA utilizzabili per determinare l'IVA effettivamente spettante.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 2006.

Disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'adeguamento alla suddetta sentenza della Corte di giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2006;

Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Ai fini dell'attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato acquisti ed importazioni di beni e servizi indicati nell'articolo 19-bis¹, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, presentano in via telematica entro il 15 dicembre 2006, a pena di decadenza, apposita istanza di rimborso, utilizzando uno specifico modello, da approvarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuati i dati e i documenti che devono essere indicati o predisposti a fondamento dell'i-

stanza di rimborso. Al fine di evitare ingiustificati arricchimenti, i dati hanno ad oggetto anche gli altri tributi rilevanti ai fini della complessiva determinazione delle somme effettivamente spettanti.

2. Sono in ogni caso escluse le procedure di detrazione e di compensazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 2006.

NAPOLITANO

D'ALEMA

Visto, *il Guardasigilli*: MASTELLA

